

RIFORMA PROFESSIONALE PERITI ASSICURATIVI. DA RUOLO AD ALBO: POSSIBILI PROSPETTIVE

di Annunziata Candida Fusco (*)

Dopo aver trattato sulle pagine di questa Rivista (1) della proposta di legge sull'equo compenso, approvata il 12 aprile scorso, e divenuta L. 21 aprile 2023, n. 49, pubblicata in *questo fascicolo*, p. 507, torniamo a parlare di periti assicurativi per introdurre brevemente un altro tema urgente riguardante la categoria ovvero la riforma professionale.

Da anni le proposte di modifica della disciplina della professione peritale, contenuta attualmente nel Titolo X, Capo VI del D.L.vo 209/2005 (Codice delle assicurazioni private, in sigla CAP), si susseguono in Parlamento su iniziativa di esponenti dei vari partiti (2). Come per l'equo compenso, anche in questo caso vi è stato un supporto da parte di tutte le forze politiche. Purtroppo, a differenza che per l'equo compenso, nessun tentativo è finora andato in porto, complice forse la specificità della figura del perito assicurativo iscritto nel ruolo di cui all'art. 157 D.L.vo cit.: il perito è un libero professionista, al servizio di privati e imprese assicurative, ma con una forte vocazione a ricoprire una funzione sociale nell'esercizio della sua attività, data la vicinanza e prossimità con l'ampio spettro dei diritti riconosciuti agli assicurati-consumatori.

La brevità di questo contributo non ci consente di approfondire nel dettaglio: proveremo almeno a dare atto delle principali novità dell'ultima proposta legislativa al vaglio del Parlamento, ricadente sotto la XIX legislatura.

In data 13 ottobre 2022, è stato presentato in Senato il testo di proposta di legge su iniziativa di Pietro Lorefice (e altri cofirmatari); il DDL S. 145 è stato poi assegnato il 31 gennaio 2023 alla nona commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede redigente: i lavori non risultano ancora iniziati (3).

«Il presente disegno di legge è volto a modificare la disciplina vigente relativa alla figura del perito assicurativo, con l'obiettivo di limitare il fenomeno della de-professionalizzazione della categoria dei periti assicurativi». Così esordisce la breve introduzione al testo.

«La figura del perito è cruciale nel mondo delle assicurazioni: istituita con l'iscrizione al ruolo dei periti assicurativi dalla legge n. 166 del 1992, valuta i danni, stabilisce i conseguenti risarcimenti ed effettua consulenze. Dipendono dai periti gli esiti delle controversie tra consumatori e assicurazioni e tra compagnie; per tale ragione è sempre necessario garantire che l'attività peritale sia svolta secondo requisiti di professionalità, trasparenza, competenza e

indipendenza»: così ancora l'introduzione, sottolineando l'essenza della professione.

La realizzazione degli obiettivi programmatici passa attraverso il superamento dell'attuale sistema di tutela della categoria, basato sul ruolo di cui all'art. 157 cit., tenuto da Consap, in vista della istituzione di un albo professionale che renda, a tutti gli effetti, la professione peritale una professione ordinistica.

Senza entrare qui nel merito circa la necessità o meno della creazione di un nuovo ordine professionale, vi è da dire che la conversione del ruolo, non ben inquadrabile, in albo vero e proprio, è avvertita fortemente dai periti come l'unica soluzione possibile capace di metterli al riparo da un esercizio poco indipendente della professione in caso di committenti forti (ovvero le imprese assicurative; si veda la questione sull'equo compenso cui si accennava); al contempo, unica strada praticabile per ricevere una tutela piena e significativa nel settore contro tutti coloro che, in un modo o nell'altro, riescono ancora ad eludere la riserva di legge di cui all'art. 156 D.L.vo cit., evidentemente non percepita come tale né da altri professionisti né dai privati (si pensi, non da ultimo, alle difficoltà dei periti assicurativi di far rispettare la riserva finanche in sede di conferimento di incarichi per CTU presso i tribunali civili qualora ci sia da effettuare la mera stima quantificativa del danno ad un veicolo) (4).

La proposta in esame intende rinnovare la disciplina della professione, senza necessariamente stravolgere quanto già esiste, nell'ottica di salvare ciò che di fatto ha dimostrato di funzionare sulla base di decenni di esperienza. Sicuramente, si avverte l'esigenza di innovare anche l'immagine del perito, che non si chiamerà più "perito assicurativo", ma "esperto danni e valutazioni", eliminando quell'aggettivo avvertito come non proprio equidistante rispetto alle possibili committenze (in parole semplici: il perito assicurativo non lavora solo per le compagnie assicurative ed è indipendente da esse). Una questione identitaria, dunque, a cominciare dal nome che ci si dà.

Senza entrare nel merito della proposta, limitandoci per ora ad una rapida disamina, il testo si compone di sei articoli, di cui alcuni vanno a modificare gli artt. 156 e seguenti del citato D.L.vo, altri aggiungono novità significative ad integrazione dello stesso decreto.

L'articolo 1, che incide sugli artt. 156-160 del Cap, prevede l'istituzione dell'albo, tenuto da Consap, attuale tenutaria del ruolo; l'albo sarà diviso in tre sezioni, per accogliere le differenti specialità del professionista, ferma l'attività di accertamento e stima, che rimane riservata; detta inoltre norme sulla tenuta dell'albo, sui requisiti di iscrizione e cancellazione ecc.. L'articolo 2 contiene norme di coordinamento, incidendo sui vari articoli del Cap interessati dalla materia che si riforma.

Fondamentale è nella logica di affrancamento dei periti da poteri forti, e in un'ottica di piena attuazione dei requisiti di indipendenza e terzietà, l'articolo 3, che attribuisce

a Consap il potere di affidare incarichi peritali in base agli ambiti territoriali di competenza e “secondo criteri di rotazione e alternanza degli iscritti all’albo”.

La disposizione, intitolata per l’appunto “criteri di conferimento degli incarichi agli esperti danni e valutazione”, seppur mossa da nobili intenti, non risulta pienamente adamantina nella sua ratio. Gli incarichi professionali e le designazioni dei periti dovrebbero essere effettuati da Consap, soggetto pubblico, a cui sono state affidate competenze simili a quelle di un ordine professionale.

Di quali incarichi si sta parlando? Ma soprattutto, ci si chiede: è compatibile l’esercizio di una libera professione con un criterio di rotazione nell’assegnazione di incarichi professionali?

Probabilmente, la norma si riferisce, in maniera non esplicita, agli incarichi provenienti dalle imprese assicurative: la distribuzione, con criteri di rotazione e alternanza, garantirebbe, in questi casi, una maggiore indipendenza e terzietà nell’esercizio dell’attività dell’esperto che, pur lavorando per l’impresa assicurativa, opera nell’ottica del giusto risarcimento al danneggiato. Sarebbe quindi auspicabile un intervento correttivo tramite emendamenti, appena se ne darà la possibilità, al fine di meglio chiarire l’intento auspicato, che rischia così di naufragare.

Ciò come rafforzativo di quanto già contenuto nel testo dello stesso art. 1 della proposta laddove si prevede l’eliminazione del comma 2 dell’art. 156, che attualmente dispone la possibilità per le compagnie di accertare direttamente il danno attraverso le proprie strutture liquidative (5).

L’articolo 4 della proposta introduce un’interessante novità che risolverebbe gli spinosi problemi connessi alla concreta attuazione dell’equo compenso per i periti assicurativi: esso è dedicato alla “tariffa delle prestazioni degli esperti danni e valutazione”. Anche in questo caso, a parte il richiamo forse non più attuale alle “tariffe”, sarebbe forse opportuno coordinare meglio il testo con quanto previsto dalla neonata legge sull’equo compenso, la quale rinvia ai “parametri” approvati dai ministri competenti, sentiti gli ordini o le associazioni di appartenenza.

Ciò detto, conviene dare atto del fatto che il DDL S. 145 riproduce, salvo lievi modifiche, il testo di una precedente proposta di legge presentata sullo stesso tema durante la XVIII legislatura: si tratta del DDL Atto Senato n. 1217 – XVIII Legislatura (iniziativa Anastasi e altri), presentata in seno alla decima commissione permanente in data 26 maggio 2021 (6).

Durante la XVIII legislatura fu parimenti presentata un’altra proposta di legge relativa ai periti assicurativi: si tratta del DDL Atto Senato 1666 – XVIII Legislatura (iniziativa Drago e altri), intitolata “Disciplina dell’inquadramento ai fini previdenziali degli esercenti attività di perito assicurativo” (7). In questo modo, si pensava di dare una svolta decisiva e generale alla tutela anche degli aspetti previdenziali della professione.

Orbene, il pregio della proposta S. 145 è quello di aver inglobato anche la vecchia proposta S. 1666: infatti, l’articolo 5 è interamente dedicato alla tutela previdenziale, che riproduce quasi del tutto l’articolato della S. 1666.

Volendo compiere una riflessione finale, si potrebbe dire che la proposta S. 145 racchiude in un unico testo le tre criticità della professione peritale: l’albo, le parcelle, la tutela previdenziale; al contempo, cerca di evidenziare le preoccupazioni che ruotano intorno al fenomeno dell’abuso di posizione dominante e della dipendenza economica che interessa una buona fetta di professionisti, ossia i periti che lavorano per conto delle imprese assicurative.

Vi è da attendere che i lavori in commissione abbiano inizio per verificare ulteriori interventi correttivi ad opera di tutte le forze in campo e delle varie frange della categoria.

(* *Avvocato, foro di Bergamo.*)

NOTE

(1) Si rinvia al nostro contributo dal titolo “*Equo compenso e professionisti: lo strano caso dei periti assicurativi*”, in questa Rivista 2023, 209.

(2) Si ricordano esemplificativamente le seguenti proposte presentate sul tema: proposta 2601 ad iniziativa Mazzocchi del 10 agosto 2009; proposta 3486 ad iniziativa Flavi-Carella del 19 maggio 2010; proposta 4361 ad iniziativa De Girolamo del 20 maggio 2011; proposta 547 ad iniziativa Carella del 26 maggio 2013.

(3) Per l’iter della proposta in Senato, si veda al link <https://www.senato.it/Aeg/19/BGT/Schede/Ddliter/55302.htm>; il testo del DDL, dal titolo “Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e disposizioni in materia di attività degli esperti danni e valutazioni”, è disponibile in formato pdf al link <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01367839.pdf>.

(4) Abbiamo affrontato la questione nel nostro contributo dal titolo “*Iscrizione all’albo ctu presso i tribunali civili dei periti assicurativi iscritti al RNPA*”, in questa Rivista 2019, 1121.

(5) Il nuovo testo dell’art. 156, comma 2 risulterebbe come segue: «Le imprese di assicurazione non possono effettuare direttamente l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e natanti».

(6) Per il testo del DDL S. 1217 si veda al link https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/51623_testi.htm.

(7) Per il testo del DDL S. 1666 si veda al link https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/51623_testi.htm.